

	il Finanziatore imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	Euro (Importo totale dovuto dal consumatore) di cui: <ul style="list-style-type: none"> • Euro (Capitale Lordo Mutuato) • Costi connessi al credito: Euro • Imposta di bollo: 16,00 € (versata dal Finanziatore e non rimborsabile al consumatore in caso di Estinzione Anticipata)
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	La cessione del quinto dello stipendio è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte del Datore di lavoro. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato e maturando presso il Datore di Lavoro e presso i Fondi della previdenza complementare e/o altri Enti previdenziali ed ogni altro emolumento o indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati a garanzia della estinzione dell'eventuale residuo debito del Finanziamento. In forza del suddetto vincolo il Cliente: - non potrà avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, del c.c. e/o dall'art. 7 del D.Lgs. n. 252/2005 (Anticipazione del TFR) se non per la quota eccedente l'importo residuo del debito e previa autorizzazione del Finanziatore; - si impegna a non trasferire il TFR maturato o maturando a forme pensionistiche non esentabili. In caso di collocamento in pensione del Cliente prima della estinzione del prestito, il residuo ammortamento si estenderà agli emolumenti pensionistici corrisposti da qualsiasi Ente previdenziale/Fondo di previdenza complementare, come previsto dalla normativa di riferimento. Il credito è garantito da coperture assicurative obbligatorie ai sensi del D.P.R. n.180/1950, per il Rischio morte e per il Rischio di perdita dell'impiego. Le suddette coperture sono acquisite dal Finanziatore a proprie spese. L'intervento dell'Assicuratore, nel caso di Rischio di perdita dell'impiego, determina la surroga dello stesso nei diritti di credito del Finanziatore. La liquidazione dell'indennizzo per il Rischio morte non comporta alcuna rivalsa dell'Assicuratore nei confronti degli eredi.

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse annuo nominale (TAN)	% (fisso per l'intera durata del finanziamento) E' il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato al Capitale Lordo Mutuato. Viene utilizzato per calcolare, in funzione della durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere al Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12). Il medesimo tasso di interesse sarà applicato per calcolare gli interessi di preammortamento dovuti dal Cliente al Finanziatore nei casi in cui la data di erogazione del prestito – anche parziale, ivi compresa quella utile a dare corso alla richiesta di estinzione anticipata di precedente/i finanziamento/i o di altra esposizione debitoria – dovesse essere antecedente alla data di decorrenza del piano di ammortamento.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	TAEG % Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti gli eventuali costi accessori del finanziamento. I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti: • L'Importo totale del credito (Netto Erogato) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione, al netto dell'imposta di bollo; • il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente ed il Finanziatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute; • si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Il Finanziatore stipula, a proprie spese, le polizze assicurative a premio unico per la copertura dei rischi previsti dal DPR 180/1950. Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell'art.1919 c.c.. Non vi sono servizi accessori.

3.1 COSTI CONNESSI

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Sono a carico del Cliente gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati al TAN contrattuale e trattenuti direttamente dal Finanziatore sul Netto Erogato qualora l'erogazione del credito, anche parziale, dovesse avvenire in data antecedente alla decorrenza del piano di ammortamento stabilito. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione, nella misura massima di € 10,00 per ciascun documento.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Nell'osservanza della normativa vigente, in presenza di un giustificato motivo, la Fucino Finance potrà comunicare al Consumatore la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto. In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con preavviso minimo di due mesi. In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in</i>	Per i ritardi di pagamento o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitati al Cliente i seguenti costi: • interessi di mora: pari al TAN praticato e comunque mai superiori alla misura massima consentita dalla Legge. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dal Finanziatore; • spese per interventi di recupero stragiudiziale, svolti dal Finanziatore e/o da soggetti esterni incaricati,

futuro.	<p>in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore; • spese per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore. Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente il Finanziatore potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi).</p>
---------	---

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</p>	<p>SI. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, intendendosi per tale il momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione della sua proposta da parte del Finanziatore ovvero quando quest'ultimo ne dà esecuzione attraverso l'erogazione totale o parziale del Netto Erogato.</p>
---	---

<p>Rimborso anticipato Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</p> <p>In tal caso spetta al consumatore una riduzione, proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e dei costi, iniziali e ricorrenti, connessi al credito, escluse le imposte.</p> <p>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</p>	<p>SI. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento, il Cliente ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del Contratto, degli interessi e di tutti gli eventuali costi iniziali e ricorrenti compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell'importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso.</p> <p>Il Finanziatore emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione.</p>
--	--

	<p>SI. Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall'art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno; • massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00; • il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di finanziamento contro cessione del quinto con lo stesso Finanziatore.
--	--

<p>Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</p>	<p>La banca dati che verrà consultata per l'istruttoria del finanziamento, a fronte di apposita sottoscrizione della relativa richiesta, è: 1 - CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Fantin, 1-3 - 40131 Bologna - Fax: 051/ 4176010 Tel: 051 4176111</p>
--	--

<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p>	<p>Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</p>
--	---

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Finanziatore	Fucino Finance S.p.A.
Iscrizione	Albo Intermediari Finanziari ex art 106/TUB (c.d. Albo Unico) n. 156
Autorità di controllo	Banca d'Italia
b) Contratto di Credito	
Esercizio del Diritto di Recesso	<p>Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta al Finanziatore entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto di Finanziamento nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Fucino Finance S.p.A. -, Via Tomacelli 107 - 00186 Roma</p> <p>b) mediante PEC all'indirizzo: fucinofinance@postacert.cedacri.it</p> <p>Se il Finanziatore ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dal Finanziatore, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale	Legge Italiana
Legge Applicabile al contratto di Credito e Foro competente	Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del Consumatore, il finanziatore

	intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e Ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione deputata alla gestione dei reclami, presso Fucino Finance S.p.A., Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti informatici o telematici (mail: reclami@fucinofinance.it o PEC: reclami.fucinofinance@postacert.cedacri.it).</p> <p>Il Finanziatore dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).</p> <p>Per indicazioni su come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o al Finanziatore, anche consultando il sito www.bancafucino.it</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E', comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità è altresì soddisfatta attraverso il ricorso all'ABF.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p>

Informazioni aggiuntive

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	%		
Componenti del TAEG		definizioni:	in caso di estinzione anticipata del prestito:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso d'interesse nominale applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
Spese di istruttoria	€ 0	Importi eventualmente addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per la verifica del merito creditizio e nella fase di apertura della pratica	Non essendo addebitate al consumatore, non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Oneri assicurativi	€ 0	Importi eventualmente addebitati al cliente a copertura del costo delle coperture assicurative obbligatorie previste dal d.P.R. 180/1950	Non essendo addebitati al consumatore, non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Oneri fiscali	€ 16,00	Importi addebitati al cliente a copertura degli oneri fiscali pagati dall'intermediario	Sono addebitati al consumatore e non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento (costi Up-front).
Commissioni di intermediazione	€ 0	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito ed eventualmente addebitate al cliente	Non essendo addebitate al consumatore, non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.